



ACCORDO

tra

la Confederazione svizzera,

rappresentata dall'**Ufficio federale delle strade USTRA**

e

il Cantone,

rappresentato da **(ufficio / organismo specializzato)**

per quanto concerne

la cooperazione del Cantone nell'esecuzione del diritto ambientale

sul cantiere federale "....."

(controlli del rispetto del diritto ambientale nei cantieri)

di.....

In virtù di:

- articolo 43 della legge federale sulla protezione dell'ambiente (LPAmb, RS 814.01)
- articolo 49 capoverso 3 della legge federale sulla protezione delle acque (LPAc, RS 814.20)
- **articolo XY della legge cantonale (norma che autorizza il Cantone ad accettare tali incarichi)**
- dichiarazione d'intenti del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) e della Conferenza svizzera dei direttori delle pubbliche costruzioni, della pianificazione del territorio e dell'ambiente (DCPA) del 20.10.2017.






1. Oggetto dell'accordo

- 1.1** Con il presente accordo, la Confederazione Svizzera e il Cantone concordano come consultare gli organismi cantonali dell'ambiente per le questioni concernenti il rispetto del diritto ambientale nei cantieri, secondo la PAPC. Disciplinano inoltre l'organizzazione, il rispetto e la procedura di cooperazione, nonché i principi procedurali e le modalità di compensazione a favore del Cantone.
- 1.2** Il presente accordo si applica al cantiere **"....."**.
- 1.3** Ai fini del presente accordo, il controllo del diritto ambientale è sovrano e garantisce il rispetto del diritto ambientale federale vigente e dei requisiti e delle misure di protezione dell'ambiente nei cantieri stabiliti dalle autorità federali nella decisione di approvazione del piano.
- 1.4** Le seguenti attività non sono oggetto del presente accordo:
 - consulenza gratuita alle autorità e ai privati (ad es. committente o accompagnamento ambientale [AAL]) da parte degli organismi cantonali dell'ambiente secondo l'art. 10e cpv. 3 primo periodo della LPAmb, che sono tenuti a fornire gratuitamente ai committenti e all'AAL informazioni semplici, ad es. telefonicamente o via e-mail,


- i pareri del Cantone nell'ambito della valutazione del rapporto dell'impatto sull'ambiente per i progetti federali soggetti all'EIA e della consultazione del Cantone nell'ambito della procedura di approvazione dei piani,
- i compiti dell'UBB.

2. Basi

Costituiscono le basi del presente accordo:

- il processo standard per i controlli ambientali nel cantiere federale di...
- il progetto  di  (stato: pubblicazione),
- il programma di controllo per il progetto  di  (cfr. allegato 1),
- richiesta dell'USTRA di trasferire l'esecuzione del diritto ambientale alle autorità cantonali di 

3. Cooperazione per il controllo del rispetto della legislazione ambientale nei cantieri


- 3.1** L'USTRA è responsabile dell'applicazione della legislazione in materia di protezione dell'ambiente e delle acque nonché dei requisiti ambientali secondo la PAPC per i cantieri . Il Cantone sostiene l'USTRA e l'UBB a svolgere i controlli ambientali nei cantieri e i collaudi ecologici.
- 3.2** L'USTRA mette a disposizione del Cantone tutti i documenti rilevanti per adempiere il presente accordo.

4. Compiti del Cantone

- 4.1** Rappresentato dai rispettivi organismi competenti, previo accordo e in collaborazione con l'UBB, il Cantone partecipa ai controlli e ai collaudi ecologici, durante i quali viene verificato il rispetto del diritto ambientale applicabile al cantiere. Esso verifica inoltre se le misure previste dal progetto e i requisiti in materia di protezione dell'ambiente sono attuati. Tali attività si basano sul programma di controllo allegato.
- 4.2** A discrezione, gli organismi competenti svolgono i loro compiti nei cantieri federali allo stesso modo che negli altri cantieri.
- 4.3** Gli organismi competenti impiegano personale qualificato e richiamano la loro attenzione sugli aspetti disciplinati dal presente accordo. Il Cantone può delegare singoli compiti di controllo ai Comuni, previa consultazione dell'USTRA, se non dispone del tempo o delle capacità tecniche necessarie.
- 4.4** Il Cantone garantisce all'USTRA la necessaria indipendenza nell'esercizio delle proprie funzioni sovrane previste dal presente accordo. Questa garanzia vale anche, in particolare, nel caso in cui il Cantone non abbia dato seguito a determinate richieste relative ad aspetti ambientali presentate nel corso della consultazione o abbia presentato un'obiezione durante la pubblicazione per motivi di diritto ambientale.

5. Organizzazione




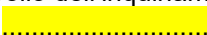

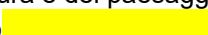

5.1 La persona di contatto per tutte le domande relative al presente accordo è

- per l'USTRA: é l'FU (supervisione generale)
- per il Cantone: 

5.2 L'USTRA nomina le seguenti persone per l'adempimento dell'accordo:

- responsabile dell'accompagnamento ambientale (UBB): 

5.3 Per l'adempimento dell'accordo, il Cantone nomina i seguenti organismi competenti:

- organismo specializzato responsabile 
- protezione delle acque 
- controllo dell'inquinamento atmosferico 
- rifiuti 
- protezione della natura e del paesaggio 
- protezione del suolo 
- 

5.4 L'organismo specializzato responsabile assicura il coordinamento della cooperazione tra i diversi organismi competenti.

6. Esecuzione dei controlli in cantiere

6.1 Gli organismi competenti cantonali hanno il diritto di effettuare visite e ispezioni in cantiere a nome dell'USTRA.

6.2 I controlli avvengono in accordo e con l'UBB, di norma in presenza dei responsabili del cantiere (direzione locale). L'USTRA può partecipare ai controlli di propria iniziativa o su richiesta di un partecipante.

6.3 La procedura, la frequenza e il contenuto dei controlli sono definiti nel programma di controllo che figura in allegato.

6.4 Il Cantone informa adeguatamente l'USTRA e i responsabili dei lavori (direzione locale / alta direzione) in merito ai risultati dei controlli. Conserva i risultati dei controlli almeno fino al momento della realizzazione dell'opera.

6.5 Previa consultazione dell'UBB, gli organismi competenti cantonali comunicano all'USTRA i risultati dei controlli.

7. Procedura in caso di reclami

7.1 Fatto salvo quanto previsto al punto 7.4, i reclami devono essere immediatamente comunicati all'USTRA. Se necessario, gli organismi competenti propongono misure per la loro rettifica e per i relativi termini.

7.2 Se durante un controllo vengono riscontrate lacune di minore entità, l'USTRA fissa a sua discrezione un termine adeguato affinché i responsabili del cantiere vi pongano rimedio. I responsabili del cantiere sono incaricati di informare oralmente o per iscritto in merito all'eliminazione delle lacune. Non è necessario un controllo successivo.

- 7.3** Qualora si riscontrino gravi lacune in cantiere, l'USTRA concede ai responsabili del cantiere un termine ragionevole per l'eliminazione. Alla scadenza del termine, l'organismo cantonale competente effettua un controllo successivo.
- 7.4** È riservata la competenza del Cantone di adottare misure immediate necessarie per prevenire, ridurre o eliminare qualsiasi inquinamento ambientale grave imminente o già in essere.
- 7.5** Gli organismi competenti informano immediatamente l'USTRA se:
- a. i responsabili del cantiere rifiutano il controllo,
 - b. le persone responsabili in cantiere non eliminano le lacune riscontrate entro il termine stabilito,
 - c. sul cantiere si rilevano lacune che richiedono l'adozione di misure immediate o l'avvio di procedimenti penali.
- L'USTRA adotta senza indugio le misure necessarie.

8. Collaudo ecologico

- 8.1** Se l'USTRA effettua un collaudo ecologico, invita il Cantone a farlo.
- 8.2** Prima del collaudo ecologico, il Cantone redige un rapporto sui controlli effettuati e sulle eventuali lacune riscontrate.

9. Rimborso

- 9.1** L'USTRA rimborsa al Cantone le prestazioni derivanti dalla cooperazione nell'ambito del presente accordo. Le prestazioni che hanno diritto a compensazione sono elencate nell'allegato.
- 9.2** L'indennizzo si basa sulle prestazioni effettive. Si applica l'aliquota massima di CHF 141.- (base 2018). In conformità con il programma di controllo, bisogna calcolare che il tempo necessario al cantone per il controllo sia di ore.
- 9.3** È stato concordato un massimale di CHF Tale tetto può essere superato solo dopo l'approvazione del superamento da parte dell'USTRA, su richiesta motivata del Cantone. È riservato il punto 9.6 del presente accordo.
- 9.4** In virtù dell'art. 18 cpv. 2 lett. I LIVA, il Cantone non è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (contributi per attività sovrane).
- 9.5** L'indennità è versata (ad es. trimestralmente) sulla base di un conteggio del Cantone.
- 9.6** Gli organismi cantonali competenti si fanno carico degli oneri per le necessarie verifiche successive (cfr. cap. 7.3 del presente accordo) e per disporre le misure immediate (cfr. cap. 7.4 direttamente presso i responsabili del cantiere. Se i responsabili non pagano, il Cantone può rivalersi sull'USTRA, che eventualmente emetterà un ordine di rimborso ai responsabili.

10. Obbligo di fornire informazioni, protezione dei dati e segreto d'ufficio

- 10.1** Gli organismi cantonali competenti possono raccogliere autonomamente i dati necessari per i controlli in cantiere dai responsabili del cantiere e dalle imprese che vi operano. Se gli interessati rifiutano di fornire le informazioni richieste, il Cantone informa l'USTRA.
- 10.2** Gli organismi cantonali competenti possono raccogliere ed elaborare i dati del cantiere controllato solo a fini di controllo, in conformità al presente accordo. Possono divulgare o pubblicare questi dati solo con il consenso dell'USTRA.

11. Clausola d'integrità

Il Cantone si impegna ad adottare tutte le misure necessarie per prevenire la corruzione, in particolare a non offrire o accettare alcun vantaggio.

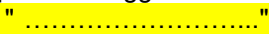
12. Controversie

Entrambe le parti si adoperano per comporre le controversie relative al presente accordo in via amichevole.

13. Modifiche

Le modifiche al presente contratto sono valide solo in forma scritta. Ciò vale in particolare per gli adeguamenti del programma di controllo in seguito a modifiche dei progetti.

14. Entrata in vigore e termine di preavviso

- 14.1** Il presente accordo entra in vigore all'atto della firma di entrambe le parti. È soggetto alla condizione sospensiva che la decisione di approvazione del piano per il progetto "" cresca in giudicato.
- 14.2** Il presente accordo si applica fino al completamento delle attività di controllo.
- 14.3** Il presente accordo può essere disdetto da ciascuna delle parti in qualsiasi momento con un preavviso di 3 mesi. In tal caso, la responsabilità dei compiti di controllo previsti dal programma di controllo è affidata all'USTRA.

15. Firme

Luogo e data:

Luogo e data:

Ufficio federale delle strade

Cantone 

ALLEGATO 1 PROGRAMMA DI CONTROLLO DI